

GUIDA POLIZZA INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRA- PROFESSIONALI



UNISIN

UNITÀ SINDACALE FALCRI SILCEA

Guide Unisin Falcri Silcea
Intesa Sanpaolo

Aprile 2016

Tutto il personale dipendente in servizio, esclusi i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, quelli assunti con contratto di inserimento e i dirigenti, beneficia a titolo gratuito di una copertura assicurativa per infortuni professionali ed extra professionali che abbiano per conseguenza la morte o un'inabilità permanente.

Esclusioni -

non sono comunque indennizzabili infortuni occorsi per effetto di:

- a) eventi connessi allo stato di guerra
- b) trasmutazione del nucleo dell'atomo, nonché radiazioni atomiche
- c) atti dolosi tentati o compiuti dal dipendente, suicidio, tentato suicidio, autolesione intenzionale
- d) partecipazione in qualità di professionista a competizioni sportive
- e) pratica dei seguenti sport: pugilato, lotta, scalata di rocce o ghiaccio superiore al 3° grado UIAA, guidoslitta, speleologia, rugby, sport aerei, paracadutismo, corse motoristiche e relative prove e allenamenti, salvo gare automobilistiche di regolarità pura
- f) uso non terapeutico di allucinogeni, psicofarmaci, stupefacenti

A prescindere da ogni valutazione sullo stato di salute, le coperture non sono operanti per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi.

Beneficiari in caso di morte

Nel caso di infortunio da cui derivi, entro e non oltre un anno, la morte del lavoratore, il relativo indennizzo sarà liquidato:

- 1) ai beneficiari designati dal dipendente con dichiarazione sottoscritta dallo stesso e trasmessa a Intesa Sanpaolo - Direzione Centrale del Personale
- 2) agli eredi testamentari, nel caso di testamento redatto in data posteriore alla designazione di cui sopra
- 3) agli eredi legittimi, in difetto di espressa dichiarazione del dipendente



INFORTUNI PROFESSIONALI

Sono **professionali** gli infortuni subiti dal dipendente nell'esercizio dell'attività lavorativa sia presso la Società di appartenenza che durante missioni sia in Italia che all'estero.

Per gli infortuni professionali è previsto un indennizzo pari a:

4 volte la retribuzione annua lorda (retribuzione utile per la determinazione del T.F.R.), con un massimo di € 1.050.000,00 - **in caso di morte**

5 volte la sopra citata retribuzione, con un massimo di € 1.050.000,00 - in caso di **invalidità permanente**

L'indennizzo viene erogato direttamente dalla Società di appartenenza, con deduzione delle eventuali prime cinque annualità di rendita da invalidità permanente corrisposte dall'INAIL, senza applicazione di alcuna franchigia.

Denuncia



La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro 15 giorni dall'evento o dal momento in cui il dipendente o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto possibilità e deve essere siglata dal Responsabile dell'Unità Organizzativa.

Successivamente il dipendente dovrà presentare i certificati medici e la documentazione attestante il grado di invalidità permanente riportata (certificazione INAIL o, in alternativa, perizia medico legale di parte)

La liquidazione avverrà sulla base della percentuale di invalidità indicata nella certificazione INAIL o, nel caso di perizia medico legale di parte, sulla base delle insindacabili valutazioni di specifica struttura di medicina legale e delle assicurazioni designata dalla Banca.

INFORTUNI EXTRA PROFESSIONALI

Sono **extra professionali** gli infortuni occorsi nello svolgimento di attività che non abbiano carattere professionale.

In questa categoria vanno ricompresi gli infortuni intervenuti **nell'intervallo e nel tragitto dall'abitazione al posto di lavoro e viceversa** (c.d. "in itinere").

Per la relativa copertura l'Azienda ha stipulato una specifica polizza assicurativa.

L'indennizzo è identico a quello previsto per gli infortuni professionali, tenendo però presente quanto segue:

Franchigia – In caso di invalidità permanente l'indennizzo è soggetto alle seguenti franchigie:

- Per invalidità permanente fino al 6% non viene erogata alcuna indennità
- Per invalidità superiore al 6% e fino al 10% la polizza erogherà l'indennità per la parte eccedente la franchigia
- Per invalidità superiore al 10% e fino al 25% la polizza erogherà l'intero importo corrispondente all'invalidità conseguita senza applicazione di alcuna franchigia
- Nel caso di invalidità superiore al 25% la polizza erogherà l'intero importo corrispondente all'invalidità conseguita senza applicazione di alcuna franchigia e tenendo conto di una tabella modulare più favorevole per l'assicurato in funzione dell'aumento della percentuale di invalidità

Caso morte

Nel caso di morte del dipendente, l'indennizzo viene raddoppiato se, nel medesimo infortunio, perisca anche il coniuge (a patto che lo stesso non sia già assicurato con la stessa polizza).

La somma verrà liquidata ai figli viventi, purché a carico e di età non superiore ai 26 anni.

Esonero obbligo di denuncia altre polizze

Il dipendente è esonerato dall'obbligo di denunciare l'esistenza di eventuali altre polizze per gli stessi rischi e la copertura della polizza stipulata dall'Azienda si intende cumulabile con qualsiasi altra stipulata dal dipendente con altre Società.

Denuncia

La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro 15 giorni dall'evento o dal momento in cui il dipendente o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto possibilità.

Il diritto all'indennizzo si prescrive in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto.

Il modulo di denuncia dovrà essere inviato alla Compagnia di Assicurazione unitamente al consenso al trattamento dei dati e alla dichiarazione contenente il dato retributivo dell'infortunato, che il dipendente avrà preventivamente richiesto alla Direzione Centrale del Personale

Successivamente il dipendente dovrà inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni.

In caso di prosecuzione dell'infortunio oltre 2 anni dovrà essere inoltrata lettera di interruzione dei termini di prescrizione.

La Compagnia Assicuratrice provvederà all'erogazione dell'indennizzo determinando la percentuale di invalidità sulla base delle tabelle INAIL vigenti.



La normativa aziendale è recuperabile attraverso il seguente percorso:

*ARCO – Regole – Gestione Risorse – Gestione Risorse Umane –Intesa Sanpaolo e Società del Gruppo—
Regole in materia di copertura per infortuni Professionali ed Extraprofessionali*